REGOLAMENTO (CEE) N. 3085/83 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1983

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2942/80 relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, nella situazione attuale del mercato degli oli vergini lampanti, gli oli ad elevata acidità sono poco richiesti dagli operatori ; che è opportuno, ai fini di una corretta gestione amministrativa e nell'ambito di una politica di qualità, procedere ad un adeguamento del regolamento (CEE) n. 2942/80 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2922/82 [4], prevedendo la riduzione del tasso massimo di acidità per gli oli vergini lampanti che possono essere acquistati all'intervento ;

considerando che dall'esperienza acquisita è risultato che i quantitativi di olio d'oliva extra vergine acquistati all'intervento nelle ultime campagne sono stati più elevati di quanto ci si poteva normalmente attendere tenuto conto della struttura e della situazione del mercato ; che, in attesa di un metodo comunitario per l'analisi della caratteristiche organolettiche di questi oli, è opportuno disporre che l'analisi sia effettuata da organismi indipendenti riconosciuti dagli Stati membri ;

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 2942/80 ha fissato la tariffa delle maggiorazioni e riduzioni utilizzate per l'adeguamento del prezzo d'acquisto delle varie qualità d'olio che possono essere offerte all'intervento ; che è pertanto opportuno modificare l'allegato del suddetto regolamento per tener conto dell'aumento del prezzo d'intervento della qualità tipo, nonché delle spese di raffinazione per gli oli non direttamente commestibili ;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2942/80 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 1*

L'intervento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE è limitato agli oli d'oliva di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato del suddetto regolamento, ad eccezione dell'olio d'oliva il cui tenore di acqua e di impurità è superiore a :

— 1 % per gli oli vergini ;

— 2 % per gli oli di sansa.

L'intervento è limitato, per quanto concerne l'olio d'oliva vergine lampante e l'olio di sansa d'oliva, agli oli il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non è superiore al 14 % per gli oli vergini lampanti e rispettivamente al 15 % per gli oli di sansa.

Il grado di acidità massimo accettabile all'intervento dell'olio vergine lampante a partire dal 1° novembre 1984 sarà esaminato prima del 30 giugno 1984 ».

2. All'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 2 bis :

« 2 bis. Per quanto concerne l'olio d'oliva extra vergine, l'offerta è accettata soltanto se l'organismo d'intervento ha verificato che le caratteristiche organolettiche sono conformi a quelle definite nell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE. Detta verifica deve essere effettuata da un organismo riconosciuto dallo Stato membro in questione, indipendentemente dagli organismi ammassatori e dagli organismi d'intervento. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le disposizioni che essi adottano a tale scopo. Agenti della Commissione possono partecipare ai lavori degli organismi in questione al fine di coordinare tali attività su di un piano comunitario. Qualora uno Stato membro

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
[3] GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 23.
[4] GU n. L 304 del 30. 10. 1982, pag. 62.

non abbia riconosciuto un tale organismo, la Commissione può sospendere, mediante decisione, la maggiorazione per l'olio di oliva extra vergine nello Stato membro in questione ».

3. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1983.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 1, punto 2, ad esclusione della prima frase, si applicano a partire dal 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi, espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi di olio)	Maggiorazione	Riduzione
Olio vergine extra fino a 1° di acidità	17,29	—
Olio vergine fino	12,09	—
Olio vergine semifino	—	—
Olio vergine lampante 1°		8,14
Altri oli vergini lampanti :		
— da più di 1° di acidità fino a 8°		Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più
— da più di 8° di acidità fino a 14°		Aumento della riduzione di 0,35 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più
Olio di sansa di oliva di 5° di acidità		118,57
Altri oli di sansa di oliva :		
— da più di 5° di acidità fino a 8°		Aumento della riduzione di 0,17 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più
— da più di 8° di acidità fino a 15°		Aumento della riduzione di 0,20 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più